

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 11

Data: 26.02.2016

OGGETTO: Atto indirizzo al responsabile del Servizio n.3 per risoluzione convenzione dell'8.11.2010 tra comune di Fagnano Castello ed Associazione Sportiva ASD Sport Service.

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di febbraio, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 12,00. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
ARDIS PAOLO	Assessore	SI
TERRANOVA NATALE	Assessore	SI
IN CARICA N. 4	PRESENTI N. 4	ASSENTI N. ==

IN PROSECUZIONE. Assume la presidenza il Sindaco, Avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale, Dott. Giancarlo Sirimarco

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la convenzione dell'8.11.2010, prot.n.4555/10 con la quale il Comune di Fagnano Castello ha concesso all'Associazione Sportiva ASD Sport Service, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig. Vattimo Luca la gestione della palestra comunale e del campo Cristus per la durata di anni cinque, a seguito atto di indirizzo della Giunta Comunale con deliberazione n.42 del 13.7.2010;

Vista la determina n.128 del 27.4.2012 dell'allora Responsabile del Servizio n.3 ing.Giacomino Servidio,con la quale la durata della convenzione è stata prorogata ad anni otto;

Rilevato che ai sensi dell'art.1 della convenzione l'Associazione ASD Sport Service si è obbligata ad eseguire lavori di messa in esercizio della palestra comunale per un importo di euro 15.542,00,comprensivo di iva,per come da preventivo concordato con l'ufficio tecnico comunale e che per detti lavori sarebbe stato rilasciato dalle imprese esecutrici certificato di regolare esecuzione da consegnare al Comune di Fagnano Castello;

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'art.7 della convenzione l'Associazione ASD Sport Service avrebbe dovuto provvedere a tutte le spese di gestione e di esercizio delle strutture,assicurando le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per la salvaguardia dell'incolumità degli utenti e del personale di servizio e che,in forza dell'art.8 della stessa convenzione non avrebbe dovuto versare alcun canone al Comune di Fagnano Castello per la durata di anni due dalla data della convenzione a scomputo dell'investimento iniziale e che,successivamente,avrebbe dovuto versare all'ente il canone di euro 350,00 al mese;

Rilevato che l'ASD Sport Service per gli interventi effettuati in palestra ha fatto pervenire le seguenti fatture: fattura n.3 del 20.9.2013 della Techology di euro 3.600,00 per rifacimento impianto elettrico,fattura n.5 del 31.1.2011 della ditta geom.Arena Ivan di euro 14,940,00,per interventi fornitura e posa di pannelli isolanti,pitturazione,recupero dei bagni ed al tetto,tra cui la fornitura e posa in opera di guaina bituminosa,ma senza alcuna certificazione di regolarità dei lavori,così come stabilito in convenzione;

Che nelle more l'ASD Sport Service ha rinunciato alla gestione del campetto Cristus,per cui è rimasta affidataria della sola palestra comunale;

Vista la relazione della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico Comunale dell'1.12.2015,prot.n.4974,dalla quale si rileva che durante i giorni di pioggia sul pavimento di gioco è stata rinvenuta acqua piovana,in particolare proveniente dalle intersezioni delle pilastrature con il solaio,per cui i lavori eseguiti al tetto dall'ASD Sport Service sicuramente si sono rivelati inadeguati al fine di evitare infiltrazioni d'acqua piovana;

Considerato che il canone di concessione della sola palestra comunale,tenuto conto della rinuncia a gestire il campetto Cristus,si è ridotta alla metà e,quindi,è sceso ad euro 175,00;

Che dopo la scadenza dei due anni dalla convenzione,l'ASD Sport Service ha solo versato euro 875,00 per l'anno 2014 e che nessun altro versamento è stato effettuato né per l'anno 2014,né per il periodo successivo;

Vista la nota del 15.2.2016,prot.n.645,con la quale il Sindaco ed il Consigliere Delegato allo Sport hanno contestato la morosità,invitando l'ASD Sport a sanarla ovvero a far pervenire le ricevute di pagamento;

Vista la nota del 23.2.2016,prot.n.780,con la quale il Sig.Vattimo Luca,a nome dell'ASD ha fatto pervenire fatture dalle quali risulta che la predetta associazione avrebbe speso euro 5.267,35. s.e.o. e che,quindi,andrebbbero imputati al canone mensile;

Rilevato che dette fatture si riferiscono ad impianto di video-sorveglianza,sistemazione impianto elettrico,impianto di climatizzazione spogliatoi,ampliamento telecamere ed autoclave;

Rilevato altresì che il Sig.Vattimo ha fatto pervenire dichiarazione che avrebbe spese in economia euro

2.120,00 per interventi vari ai bagni,all'impianto solare ed a vetri;

Rilevato che dopo la stipula della convenzione l'ASD Sport Service era intervenuta sull'impianto elettrico e sui bagni (cfr.fatture pervenute con nota del 24.9.2013,prot.n.4801),per cui ulteriori interventi,ove fossero stati necessari,andavano previamente comunicati all'ente proprietario;

Rilevato che per i lavori di cui alle fatture,emesse dalla ditta New Tecnology di Marta Piraino non è pervenuta alcuna certificazione di regolare esecuzione e che soprattutto non sono stati autorizzati preventivamente dall'ente proprietario;

Ritenuto,comunque,che detti interventi rientrano nelle spese di gestione e di esercizio della palestra e,quindi,a carico dell'Associazione ASD Sport Service ai sensi dell'art.7 della convenzione;

Considerato che il sistema di video sorveglianza rientra nelle addizioni di cui all'art.1593 c.c.,che consente al conduttore di toglierle alla fine del contratto e che gli altri lavori che sarebbero stati effettuati non sono stati mai comunicati al Comune di Fagnano Castello,e,comunque,mai autorizzati;

Considerato che eventuali miglioramenti apportati dal conduttore non danno diritto ad alcuna indennità a favore del conduttore,ai sensi dell'art.1592 c.c. se siano stati apportati senza il consenso del locatore; Considerato che ai sensi dell'art.1588 c.c. il conduttore ha l'obbligo di dare il corrispettivo nei termini convenuti;

Visto l'art.12 della convenzione che prevede come causa di risoluzione espressa della convenzione la violazione delle clausole della stessa e che,l'ASD Sport Service ha violato i doveri del pagamento del canone mensile per parte dell'anno 2014,tutto il 2015 e gennaio e febbraio 2016;

Atteso che si rende necessario dare atto di indirizzo al responsabile del servizio n. 3 per tutti gli atti consequenziali per la risoluzione immediata della convenzione e restituzione del bene al Comune di Fagnano Castello;

Precisato che non occorre acquisire i pareri di cui all'art. 49, c. 1, del DLgs 267/2000, perché atto di indirizzo;

Ad un'unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- La parte in premessa è parte integrante della presente deliberazione;
- Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio n.3 di procedere all'immediata risoluzione della convenzione dell'8.11.2010,per come modificata con determina n.128 del 27.4.2012 e di porre in essere gli atti,ai sensi dell'art 823,2° comma,codice civile,per l'immediata restituzione del bene al Comune di Fagnano Castello.
- Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLgs 267/2000